

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

S O M M A R I O

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Funzioni del Nucleo di Valutazione
- Art. 3 - Controllo strategico
- Art. 4 - Composizione, nomina e durata del Nucleo di Valutazione
- Art. 5 - Metodologia
- Art. 6 - Attribuzione delle posizioni dirigenziali
- Art. 7 - Valutazione dei risultati
- Art. 8 - Accertamento in contraddittorio
- Art. 9 - Controllo di Gestione
- Art. 10 - Organo preposto al Controllo di Gestione
- Art. 11 - Finalità, modi e termini del Controllo di Gestione
- Art. 12 - Sistemi informativi
- Art. 13 - Tutela delle informazioni riservate
- Art. 14 - Disposizioni finali
- Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità.

1. La Provincia, per sviluppare la propria capacità di rispondere alle esigenze della collettività e del territorio amministrato, attiva procedure di fattibilità di programmi e progetti coerenti con le linee programmatiche di mandato e con le proprie scelte strategiche e procede alla valutazione dei risultati e di miglioramento dell'attività dell'Ente.
2. In particolare sottopone l'attività a verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità confrontando obiettivi e risultati attesi ed obiettivi e risultati conseguiti.
3. Le procedure di cui sopra hanno la finalità di favorire il processo di cambiamento organizzativo, orientato al miglioramento continuo, per assicurare la qualità del processo decisionale e operativo delle prestazioni erogate nell'ambito di una corretta programmazione dei risultati attesi.
4. Per le finalità di cui sopra sono istituiti il nucleo di valutazione e il servizio di controllo di gestione.

Art. 2 – Funzioni del Nucleo di Valutazione.

1. L'attività del Nucleo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo. Il Nucleo di Valutazione risponde direttamente al Presidente della Giunta Provinciale. Lo stesso svolge l'attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti affidatari dei programmi, progetti ed obiettivi e può formulare alla Giunta Provinciale proposte di criteri di pesatura delle singole posizioni e valuta le prestazioni dirigenziali ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato e formula al Presidente la proposta di pesatura delle posizioni dei singoli dirigenti.
2. L'attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione.

Art 3 - Controllo strategico.

1. Il Nucleo di valutazione provvede, inoltre, sentito il Comitato di Pianificazione Strategica, ove istituito, alla verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi approvati con gli strumenti di programmazione finanziaria, e di sviluppo economico e territoriale in attuazione delle scelte strategiche operate dall'Amministrazione, relazionando a quest'ultima e fornendo eventuali suggerimenti operativi e organizzativi e garanzia della loro piena attuazione.

Art. 4 – Composizione, nomina e durata del Nucleo di Valutazione.

1. Il Nucleo è composto, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto da tre esperti esterni all'apparato organizzativo dell'Ente, la cui elevata e specifica professionalità consenta di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività dell'Ente. Può farne parte inoltre il Segretario Generale ove non svolga funzioni di Direttore Generale.
2. Il Presidente, sentita la Giunta Provinciale, nomina i componenti del Nucleo.
3. Il Nucleo designa al proprio interno un componente con funzione di Presidente.
4. Il Servizio Finanziario assicura le funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione.

5. Ai componenti esterni spetta un compenso che è determinato in coerenza alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale con deliberazione della Giunta Provinciale preventiva alla nomina.
6. I componenti il Nucleo durano in carica, salvo motivata revoca anticipata disposta dal Presidente, sentita la Giunta Provinciale, fino alla scadenza del mandato elettivo del Presidente, fermo restando comunque l'esaurimento delle operazioni di competenza relative all'esercizio o parte dell'esercizio compreso nel periodo di durata in carica.

Art. 5 - Metodologia.

1. Il Nucleo di Valutazione definisce le seguenti metodologie, che devono corrispondere a criteri di utilità gestionale, equità, trasparenza e garanzia del contraddittorio:
 - a) analisi delle posizioni dei Dirigenti;
 - b) valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti.
2. Delle metodologie proposte è data esaustiva informazione a tutti i Dirigenti, al fine di raccogliere osservazioni ed ottenere una condivisione, la più ampia possibile, degli obiettivi perseguiti e dei criteri adottati. Le rappresentanze sindacali sono coinvolte nel procedimento, secondo le procedure stabilite dai Contratti nazionali.
3. Le metodologie sono proposte alla Giunta Provinciale, che può riservarsi una propria esclusiva diversa e motivata valutazione.

Art. 6 – Attribuzione delle posizioni dirigenziali.

1. Il trattamento economico correlato alle funzioni e responsabilità dirigenziali attribuite è assegnato secondo le norme contrattuali vigenti. L'attribuzione è connessa alla valutazione della complessità delle strutture organizzative ricoperte ed è aggiornata in relazione alle modificazioni della struttura organizzativa ed agli obiettivi di programma dell'Amministrazione.

Art. 7 - Valutazione dei risultati.

1. La valutazione dei Dirigenti è finalizzata all'orientamento degli stessi al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento delle proprie prestazioni; è preliminare all'erogazione della quota di retribuzione legata al risultato.
2. Utilizzando la metodologia approvata dalla Giunta Provinciale, il Nucleo di Valutazione compie annualmente la valutazione delle prestazioni dei Dirigenti.
3. I principali fattori di valutazione sono quelli previsti dalle norme contrattuali vigenti nel periodo oggetto di valutazione, e comprendono la verifica della rispondenza dei risultati ai parametri di riferimento del controllo, tradotti in indicatori che presenteranno caratteristiche di oggettività e rilevanza ai fini gestionali. Concorrono alla valutazione di cui sopra le valutazioni e le risultanze del controllo di gestione.
4. Strumento di base della valutazione è la relazione annuale presentata dal Dirigente, ai sensi del Regolamento di Contabilità. In tale relazione sono evidenziati, con riferimento al PEG ed agli indici ed indicatori predisposti ad inizio nel periodo di valutazione, i contenuti del piano di lavoro, le criticità, le difficoltà incontrate, le azioni organizzative predisposte per realizzarlo, ogni elemento utile a riguardo dell'impiego delle risorse finanziarie, tecnologiche e umane, anche con riferimento all'applicazione e agli esiti del sistema premiante, ed infine il grado di raggiungimento degli obiettivi. Tale relazione

dovrà essere predisposta in conformità alle istruzioni fornite dall'Amministrazione Provinciale.

5. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività dell'Ente. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
6. La valutazione è adottata dal Presidente del Nucleo di Valutazione, sulla base delle elaborazioni dello stesso.
7. La procedura di valutazione di cui al presente articolo costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure previste dalle vigenti normative in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, dette misure si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie o annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso.

Art 8 - Accertamento in contraddittorio.

- 1) Il Nucleo di Valutazione acquisisce le valutazioni o controdeduzioni del Dirigente interessato, nei casi previsti dalla Legge o dal Contratto Collettivo, e comunque prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa della sua attività di gestione.
- 2) A tal fine al Dirigente è inviata convocazione scritta a presentarsi ad una seduta del Nucleo, da tenersi non prima di dieci e non oltre venti giorni lavorativi. La convocazione conterrà l'indicazione delle modalità di accesso agli atti del procedimento.
- 3) Il Dirigente ha facoltà di comparire, con l'eventuale assistenza di persona di fiducia, oppure di presentare una memoria scritta. In mancanza di contraddittorio il Nucleo assume le proprie decisioni.

Art 9 - Controllo di gestione.

1. E' istituito il Controllo di Gestione a decorrere dal 2001.
2. Ai fini del controllo di gestione la Giunta Provinciale definisce:
 - a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
 - b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare i risultati e l'efficacia, l'efficienza e economicità dell'azione amministrativa;
 - c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
 - e) le modalità di rilevazione e di ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza economicità dei singoli servizi;
 - g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Art. 10 – Organo preposto al Controllo di Gestione.

1. Al Controllo di Gestione, con il supporto delle unità di cui all'art. 9, lettera "a", sono preposti con deliberazione della Giunta Provinciale o il Nucleo di Valutazione integrato da un esperto esterno con specifica professionalità o 2 esperti esterni o una Società di certificazione economico finanziaria.
2. La nomina degli esperti esterni ovvero l'incarico ad una Società di certificazione sono effettuati da Presidente previa motivata deliberazione della Giunta Provinciale.
3. La durata in carica dell'organo preposto al Controllo di Gestione coincide con la durata in carica del Presidente, fermo restando l'esaurimento delle operazioni di competenza relative all'esercizio o parte di esercizio compreso nel periodo di durata in carica.
4. Le modalità di retribuzione dell'attività dell'organo preposto al Controllo di Gestione sono determinate con deliberazione della Giunta Provinciale preventiva al conferimento dell'incarico in coerenza alle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.

Art. 11 – Finalità, modi e termini del Controllo di Gestione.

L'Organo cui è affidato il Controllo di Gestione:

- a. accerta, tramite l'analisi dei dati di gestione, la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Ente agli obiettivi stabiliti dal PEG;
- b. procede alla verifica di retroazione degli obiettivi, per fornire elementi utili per la determinazione degli stessi per i periodi successivi;
- c. fornisce consulenza ai Dirigenti nella loro attività di report, di programmazione, gestione e controllo;
- d. riferisce trimestralmente sui risultati dell'attività gestionale dell'Ente con reports sintetici, evidenziando le situazioni di criticità riscontrate, sulla base dei reports periodici dell'ufficio preposto al Controllo di Gestione ai soggetti di cui al 3° comma dell'art. 51 dello Statuto;
- e. riscontra gli scostamenti rilevanti tra i risultati attesi e quelli conseguiti ed estende la valutazione anche alle possibili cause di scostamento, suggerendo all'Amministrazione Provinciale i relativi aggiustamenti. Le medesime informazioni sono trasmesse ai Dirigenti per il rispettivo ambito di competenza affinché questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione e provvedere di conseguenza.

Art 12 - Sistemi informativi.

I sistemi informatizzati e le procedure manuali che possono essere utilizzate ai fini di valutazione e del controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:

- a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;
- b) sistemi e procedure relative alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività, presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
- c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno e al dimensionamento del personale;
- d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione di attività svolte per la realizzazione di scopi istituzionali (erogazione di prodotti/servizi, sviluppo di procedure amministrative) e dei relativi effetti;
- e) sistemi e procedure relative all'analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
- f) sistemi e procedure di contabilità analitica;
- g) i Dirigenti assicurano piena ed incondizionata collaborazione al Nucleo di Valutazione ed al soggetto preposto al Controllo di Gestione per facilitare l'accesso ai documenti

amministrativi. Essi forniscono, con la massima sollecitudine e precisione, l'elaborazione ed i reports riguardanti l'attività dei servizi da loro diretti;

- h) Il Nucleo di Valutazione e del soggetto incaricato del Controllo di Gestione possono consultare in audizione ogni persona che reputino utile al fine di ampliare o precisare le informazioni sul funzionamento dei servizi provinciali.

Art 13 - Tutela delle informazioni riservate.

1. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività del Nucleo di valutazione. Resta fermo il diritto all'accesso dei Dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.
2. In ordine ai fatti la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 14 – Disposizioni finali.

Nel caso in cui il Controllo di Gestione venga affidato al Nucleo di Valutazione, quest'ultimo è tenuto anche alla disciplina adottata dal presente regolamento per il Controllo di Gestione.

Art 15 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene inserito nel sito Internet dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to RICCIARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to LONGO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

.....

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

La Spezia,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to LONGO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, III° comma, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, con effetto dal _____

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

La Spezia,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
